

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896,176,662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00043. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Polizza di Responsabilità Civile Professionale DPO e Consulenza Data Protection

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza copre la responsabilità civile dell'Assicurato che svolge l'attività di Data Protection Officer o di consulente nel settore della protezione dei dati personali per danni patrimoniali involontariamente causati a terzi. L'assicurazione è estesa alle società controllate dal Contraente di polizza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a pagare a terzi per danni patrimoniali in seguito a una richiesta di risarcimento, comprese le spese legali entro un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce il sinistro
- ✓ Violazione involontaria delle norme sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
- ✓ Perdita, distruzione o deterioramento involontari di documenti
- ✓ Diffamazione involontaria
- ✓ Sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato
- ✓ Involontaria violazione di proprietà intellettuali, compreso il cyber-squatting
- ✓ Spese di ripristino della reputazione dell'Assicurato

L'Assicuratore risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Atti dolosi, fraudolenti o deliberati
- ✗ Sinistri derivanti da circostanze denunciate o denunciabili su altre polizze
- ✗ Danni a cose e danni a persone
- ✗ Violazioni di normative in materia fiscale
- ✗ Inaccurata, inadeguata o incompleta descrizione dei tempi di esecuzione delle attività professionali
- ✗ Mancato o inadeguato funzionamento di sistemi informatici o impianti
- ✗ Sinistri derivanti da malware
- ✗ Richieste di risarcimento avanzate da società controllate dal Contraente o società controllanti il Contraente

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono coperte le richieste di risarcimento presentate contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione purché relative ad attività svolte dopo la data di retroattività concordata (copertura in claims made)
- ! In caso di cessione, liquidazione o procedura concorsuale del Contraente, la polizza continua ad essere valida fino alla scadenza del periodo di assicurazione ma solo per gli errori professionali commessi fino alla data della cessione, liquidazione o procedura concorsuale
- ! In caso di sospensione sanzionatoria o disciplinare, l'assicurazione resta sospesa e riprende efficacia dal momento della cessazione della sospensione

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Nell'ambito della territorialità concordata, indicata nella proposta formulata dall'Impresa



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Denunciare il sinistro per iscritto all'Assicuratore entro 15 giorni da quando se ne ha avuto conoscenza, fornendo tutte le informazioni e la collaborazione per la corretta gestione del sinistro da parte dell'Assicuratore



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione. L'assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie di legge per lo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, pertanto il venir meno di tali requisiti ed autorizzazioni determina la risoluzione della polizza.



Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata entro 30 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso. Inoltre dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di indennizzo, le Parti (Contraente e Assicuratore) possono recedere dalla polizza dando un preavviso scritto di 30 giorni.

Assicurazione Responsabilità Civile Professionale

CHUBB®

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Polizza di Responsabilità Civile Professionale DPO e Consulenza Data Protection

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Dicembre 2018. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@chubb.pec.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00043. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group Limited, ora Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group Limited al 31 Dicembre 2017 è pari a £ 2.405.367.060 (€ 2.711.096.429) e comprende il capitale sociale pari a £ 786.119.879 (€ 886.038.074) e le riserve patrimoniali pari a £ 1.619.247.181 (€ 1.825.058.355). Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group Limited è pari al 143%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a £ 1.610.693.571 (€ 1.815.417.556) e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a £ 2.301.587.534 (€ 2.594.126.214). Il requisito patrimoniale minimo è pari a £ 475.741.653 (€ 536.209.844). Gli importi in Euro sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d'Italia alla data del 29 Dicembre 2017 (GBP 1 = € 1,127103). Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>. I dati patrimoniali relativi a Chubb European Group SE saranno disponibili a seguito dell'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2018.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni predeterminati contrattualmente per ritardi dovuti ad errori od omissioni
- ✓ Estensione automatica alle società che diventino società controllate durante il periodo assicurativo purché svolgano la stessa attività professionale del Contraente e il suo fatturato non superi il 20% del fatturato del Contraente
- ✓ Spese sostenute dall'Assicurato per comparire davanti a un tribunale in relazione a una richiesta di risarcimento coperta ai sensi di polizza
- ✓ Spese sostenute dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni che deriverebbero da una richiesta di risarcimento avanzata da terzi per le attività e i servizi assicurati ai sensi di polizza
- ✓ Spese sostenute dall'Assicurato per servizi di pubbliche relazioni per diminuire i danni alla reputazione dell'Assicurato derivanti da una richiesta di risarcimento coperta ai sensi di polizza
- ✓ Compensi contrattualmente dovuti all'Assicurato per una prestazione professionale che il cliente rifiuta di pagare perché insoddisfatto del lavoro svolto, se l'Assicurato potrebbe evitare una richiesta di risarcimento che il cliente minaccia di avanzare per danni patrimoniali coperti ai sensi di polizza per un importo superiore a tali compensi
- ✓ Spese sostenute dall'Assicurato per tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale
- ✓ Costi per ritardi e disservizi
- ✓ Spese sostenute dall'Assicurato per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale per limitare o

prevenire conseguenze o pubblicità negative in relazione alle attività assicurate che sono diretta conseguenza della perdita di una persona chiave

- ✓ Responsabilità civile per errori od omissioni commessi nella prestazione di servizi tecnologici resi nell'ambito di un'associazione temporanea d'impresa (ATI) e/o joint venture nei limiti della quota di responsabilità imputabile al solo Assicurato

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione

Garanzia Postuma

In caso di mancato rinnovo della polizza, estensione del termine di denuncia del sinistro fino a 36 mesi dalla scadenza ad un premio aggiuntivo pari al 200% del premio annuo.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

- ✗ Sinistri derivanti da violazione di normative in materia anti-trust, limitazione del commercio, concorrenza sleale
- ✗ Sinistri derivanti da attività professionali diverse da quelle assicurate e descritte in polizza
- ✗ Sinistri derivanti da violazioni di normative a tutela dei consumatori
- ✗ Sinistri derivanti da pubblicità falsa o ingannevole
- ✗ Sinistri derivanti da attività ed incarichi di amministratore, sindaco, consigliere di sorveglianza, curatore fallimentare, revisore dei conti e cariche analoghe
- ✗ Sinistri derivanti da responsabilità od obbligazione volontariamente assunta dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge
- ✗ Sinistri derivanti da garanzie
- ✗ Sinistri derivanti da società controllanti o controllate dell'Assicurato
- ✗ Sinistri derivanti da violazione, divulgazione e/o uso di brevetti o segreti commerciali
- ✗ Sinistri derivanti da inquinamento, amianto, radiazioni elettromagnetiche
- ✗ Sinistri derivanti da terrorismo o guerra
- ✗ Sinistri derivanti da inaccurata o inadeguata descrizione dei costi di beni o servizi o dal mancato rispetto dei costi preventivati o prospettati
- ✗ Sinistri derivanti da guasti meccanici o disservizi nelle comunicazioni o nei servizi energetici o idrici
- ✗ Sinistri avanzati da persone a cui compete la qualifica di Assicurato, dal coniuge, genitore, figlio dell'Assicurato, da dipendenti dell'Assicurato o da società in cui l'Assicurato rivesta la carica di azionista, socio, amministratore



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
- ! La copertura è soggetta a una franchigia specifica, indicata nella proposta formulata dall'Impresa



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

- Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel DIP Danni
- L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione

Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.

Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.

	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La polizza non prevede un termine entro il quale l'Impresa si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> - La polizza non prevede casi di rimborso del premio



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<ul style="list-style-type: none"> - In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula. La polizza prevede comunque il diritto di recesso in caso di sinistro, come indicato nel DIP Danni.
Risoluzione	La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche operanti nell'attività di consulenza e/o assistenza in tema di tutela e trattamento dei dati personali in azienda, compreso a titolo esemplificativo e non limitativo: audit e verifiche di conformità alla normativa, analisi del trattamento dei dati e dei rischi potenziali e stesura delle procedure sulla privacy e della documentazione necessaria; svolgimento della funzione di Data Protection Officer esterno o Privacy Officer esterno; assistenza per l'adeguamento agli obblighi di legge, comprese alle disposizioni normative del Regolamento Europeo 679/2016; fornitura di corsi di aggiornamento e formazione sulla privacy.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 18%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi:</p> <p>Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano</p> <p>Fax: 02.27095.430</p> <p>Email: ufficio.reclami@chubb.com</p> <p>L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.</p>
----------------------------------	---

All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf.</p> <p>In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p> <p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.</p>
------------------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GLOSSARIO

Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nonché il titolare del diritto all'indennizzo prestato dall'assicuratore.

Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.

Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.

Carenza: il periodo che può intercorrere tra il momento della stipula di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia prestata dall'assicuratore diviene efficace.

Certificato di assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall'assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.

Condizioni di assicurazione: le condizioni contrattuali standard previste da un contratto di assicurazione. Tali condizioni possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato a seguito di un sinistro.

Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma da parte dell'assicuratore per ogni giorno d'inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente a infortunio o malattia.

Disdetta: la comunicazione che il contraente o l'assicuratore invia all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di terminare il contratto.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo/Indennità/Risarcimento: la somma dovuta dall'assicuratore all'assicurato (o, in casi particolari, al beneficiario) in caso di sinistro, determinata applicando le eventuali franchigie, scoperti e sottolimiti previsti dal contratto.

Intermediario: l'intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.

Inabilità temporanea: è l'incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.

Invalidità permanente: è la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di sorveglianza nei confronti delle imprese di assicurazioni, anche straniere, operanti in Italia.

Liquidazione: il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore in caso di sinistro coperto dall'assicurazione.

Massimale/Limite di risarcimento/Somma assicurata: La somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno per ogni sinistro. Quando invece è specificato nelle Condizioni di Assicurazione che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui l'assicuratore è tenuto per tutti i sinistri relativi a tale periodo.

Periodo assicurativo/di assicurazione: il periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, a condizione che sia stato pagato il premio.

Perito: è il libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione stipulato dal contraente, contenente tutte le condizioni contrattuali applicabili.

Polizza collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell'interesse di più assicurati.

Premio: la somma di denaro dovuta dal contraente a titolo di corrispettivo per la prestazione assicurativa.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Set informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta), che vengono consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

Sottolimito: la somma massima, espressa in percentuale o in cifra assoluta, che rappresenta il massimo esborso dell'assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui è previsto.

Chubb Easy Solutions

Polizza di Responsabilità Civile Professionale
DPO & Consulenza Data Protection

Condizioni di Assicurazione

CHUBB®

La Società non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali. Chubb European Group SE è una società controllata da Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE controllata da Chubb Limited, è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni paesi e territori quali Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

DEFINIZIONI DI POLIZZA

Si concorda che ai sensi della presente **Assicurazione** le espressioni sotto indicate assumono il seguente significato:

- **Assicurato** significa:
 - a) la **Contraente**,
 - b) le eventuali ulteriori società indicate nella scheda di **Polizza**,
 - c) le **Società controllate** dalla **Contraente**,
 - d) gli amministratori delle società di cui ai punti a), b) e c) che precedono,
 - e) i **Dipendenti**,
 - f) i lavoratori temporanei, i lavoratori parasubordinati ex D. Lgs. 38/00 e i lavoratori di cui al D. Lgs. 276/03 (cd. legge Biagi) nonché i collaboratori esterni (intesi come persone fisiche) delle società di cui ai punti a), b) e c) che precedono in forza di un contratto scritto e sotto la loro direzione e controllo, solo quando forniscono le **Attività Assicurate**.
- **Assicurazione**: il presente contratto.
- **Attività Assicurata/e**: le attività indicate nella scheda di **Polizza**.
- **Circostanza/e**: qualsiasi atto, fatto, evento, situazione, avvenimento, omissione che potrebbe ragionevolmente dare origine a una **Richiesta di Risarcimento**.
- **Compensi (Outstanding fees)**: somme contrattualmente dovute all'**Assicurato** (compreso qualsiasi importo che l'**Assicurato** sia legalmente obbligato a pagare a **Subappaltatori** o fornitori, esclusi però qualsiasi costo di correzione e **Danni patrimoniali**) per una prestazione professionale ma che il cliente rifiuta di pagare perché insoddisfatto del lavoro svolto.
- **Computer system**: i programmi, le apparecchiature o i supporti fisici di elaborazione dati, i sistemi operativi, le apparecchiature di rete e i *server*.
- **Contraente**: il soggetto che stipula l'**Assicurazione** nell'interesse proprio od altrui.
- **Cosa**: gli oggetti materiali compresi i supporti dove sono immagazzinati i dati; a scanso di equivoci sono esclusi i *software* ed i dati stessi.
- **Cybersquatting**: registrazione di un nome di dominio avente un valore commerciale in violazione di diritti di proprietà intellettuale di Terzi.

- **Danno a Cosa/e:** qualsiasi danno ad una **Cosa**, compresa la perdita d'uso anche se la **Cosa** non è stata danneggiata.
- **Danno a persona/e:** danni patrimoniali derivanti dalla lesione dell'integrità psico-fisica e danni non patrimoniali.
- **Danno/i patrimoniale/i:** qualsiasi somma di natura patrimoniale della quale l'**Assicurato** sia riconosciuto civilmente responsabile a titolo di risarcimento danni a seguito di sentenza giudiziale o altra pronuncia definitiva nei confronti dell'**Assicurato** od ad accordi stragiudiziali negoziati dall'**Assicurato** con il consenso scritto della **Società** ad eccezione di:
 - ricavi o profitti attesi;
 - restituzione o rimborso di corrispettivi percepiti dall'**Assicurato**, anche dietro ingiunzione di pagamento da parte di un'autorità giudiziale;
 - danni esemplari, punitivi o similari;
 - multe, sanzioni, ammende, tasse, imposte;
 - costi per il ritiro di prodotti;
 - tutto ciò che non è assicurabile secondo la legge Italiana o secondo la giurisdizione in cui è avanzata la **Richiesta di Risarcimento**.
- **Danni predeterminati contrattualmente (Liquidated damages):** somma di denaro o metodo di calcolo convenuti in un contratto di fornitura di servizi tra l'**Assicurato** e i suoi clienti in relazione alle **Attività Assicurate**.
- **Data di retroattività:** la data indicata nella scheda di **Polizza** prima della quale l'**Assicurazione** non opera.
- **Dipendenti:** le persone che hanno con l'**Assicurato** un rapporto di lavoro subordinato.
Sono esclusi:
 - i titolari, gli azionisti e i soci, gli amministratori della **Contraente**, delle eventuali ulteriori società indicate nella scheda di **Polizza** e delle **Società controllate**;
 - i lavoratori autonomi, i **Subappaltatori** e i lavoratori interinali.
- **Documento** significa:
 - qualsiasi documento fisico,
 - *computer software, files, record* di sistema relativo a documenti, dati digitali, informazioni registrate o salvate in un formato leggibile da un *computer*,
 - di proprietà dell'**Assicurato**, o sotto la sua custodia o controllo, o di cui sia responsabile.Sono esclusi: denaro, valori, titoli rappresentativi di merci o valori e relative registrazioni.
- **Franchigia:** l'importo prestabilito di **Danno patrimoniale** che rimane a carico dell'**Assicurato**.
- **Indennizzo / Risarcimento:** la somma dovuta dalla **Società** in caso di **Sinistro** (capitale, interessi e spese).
- **Joint Venture:** associazione temporanea tra la **Contraente** o le eventuali società indicate nella scheda di **Polizza** o le **Società controllate** e una o più imprese (che non sono **Assicurati**) dal quale risulta un nuovo soggetto giuridicamente indipendente dalle imprese che lo costituiscono, per il perseguimento di uno scopo comune.
- **Malware:** qualsiasi codice eseguibile non autorizzato che si replica attraverso un **Computer system** o una rete comunque sia denominato (computer virus, logic bomb, worm, Trojan horse, ecc.).

- **Massimale:** l'obbligazione massima della **Società** per capitale, interessi e spese per tutte le garanzie prestate dalla presente **Polizza**.
- **Perdita di una persona chiave:** malattia con ricovero ospedaliero, invalidità permanente che impedisca lo svolgimento delle normali attività lavorative, morte di qualunque titolare, amministratore, dirigente, project manager o altre figure equivalenti.
- **Periodo di Assicurazione:** il periodo di assicurazione indicato nella scheda di **Polizza** e nelle appendici di rinnovo e che consiste nel periodo di tempo tra:
 - la data di primo effetto e la data di prima scadenza della **Polizza**; o
 - due successive date di rinnovo, fatta salva un'eventuale cessazione anticipata della **Polizza**.
- **Periodo di Garanzia Postuma:** il periodo di estensione della copertura, se operante, descritto all'Art. 18.8 "Periodo di Garanzia Postuma".
- **Polizza:** il documento che prova l'**Assicurazione**.
- **Premio:** la somma dovuta dall'**Assicurato** alla **Società**.
- **Proprietà intellettuale:** diritti d'autore (*copyright*), marchi ed altri segni distintivi (*trademarks, trade dress*), disegni e modelli (*design rights*).
- **Richiesta di Risarcimento/Sinistro:**
 - a) qualsiasi procedimento giudiziale o stragiudiziale intentato da Terzi nei confronti dell'**Assicurato** per **Danni patrimoniali**;
 - b) qualsiasi scritto attraverso il quale un terzo reclama **Danni patrimoniali** all'**Assicurato**, in relazione allo svolgimento delle **Attività Assicurate**.Ai sensi della presente **Assicurazione**, qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** o serie di **Richieste di Risarcimento** derivanti da, basate su o riferibili alla medesima causa o **Circostanza** saranno considerate una singola **Richiesta di Risarcimento**.
- **Scoperto:** la percentuale di **Danno patrimoniale** che rimane a carico dell'**Assicurato**.
- **Società:** Chubb European Group SE.
- **Società controllata:** una società di cui la **Contraente** direttamente o indirettamente detiene il controllo ai sensi dell'art. 2359 punti 1, 2 e 3 C.C. ed inoltre:
 - detiene il controllo attraverso la maggioranza dei diritti di voto, o
 - detiene il controllo attraverso il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione (o organo equivalente), o
 - detiene il controllo, grazie ad un accordi scritto con gli altri azionisti, della maggioranza dei diritti di voto, o
 - detiene più della metà del capitale sociale.
- **Sostanze inquinanti:** qualsiasi composto solido, liquido, gassoso, irritante, termico, o contaminante inclusi - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - il fumo, vapore, fuliggine, odori, acidi, alcali, prodotti chimici e rifiuti. I rifiuti includono i materiali che possono essere riciclati e/o riutilizzati.
- **Sottolimiti/i:** l'obbligazione massima della **Società** per capitale, interessi e spese per una specifica garanzia.

Quando è previsto un **Sottolimito** di Risarcimento, questo non s'intende in aggiunta al **Massimale** di garanzia ma è una parte dello stesso.

- **Spese legali:** ogni parcella, costo o spesa legale sostenuta dall'**Assicurato** o per conto dell'**Assicurato**, con il consenso scritto della **Società** in relazione ad indagini, difese, appelli, transazioni, metodi alternativi di risoluzione delle controversie connessi a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento**.
Sono esclusi i costi interni dell'**Assicurato**.
Tali spese sono prestate nel limite del quarto del **Massimale** indicato nella scheda di **Polizza** ed in eccesso allo stesso (art. 1917 C.C.).
- **Subappaltatori:** persona fisica o giuridica che ha un contratto scritto con l'**Assicurato** per la fornitura di una parte dei servizi che l'**Assicurato** ha convenuto di eseguire per un cliente e rientranti nella descrizione dell'**Attività Assicurata**.
- **Terrorismo:** l'uso di forza o violenza o la minaccia dell'uso degli stessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, agenti da sole o in concorso o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesse per motivi politici religiosi o simili, al fine di influenzare i Governi e/o incutere timore nel pubblico o in una parte di esso.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a fatti o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2. ALTRE ASSICURAZIONI

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto alla **Società** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Nel caso in cui un **Sinistro** risarcibile ai sensi della presente **Assicurazione** fosse coperto anche da altra Assicurazione, la presente **Assicurazione** opererà in eccesso rispetto a tale altra Assicurazione e, pertanto, la **Società** sarà responsabile esclusivamente per la parte di **Risarcimento** in eccesso al **Massimale** di tale altra Assicurazione.

Qualora un **Sinistro** fosse risarcibile ai sensi della presente **Assicurazione** e di altra Assicurazione avente il medesimo oggetto, stipulata con una società appartenente al gruppo Chubb, il **Risarcimento** effettuato da Chubb in forza di altra Assicurazione comporterà la riduzione per il medesimo ammontare del **Massimale** utilizzabile in ragione della presente **Assicurazione** e viceversa.

Art. 3. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nella Scheda di **Polizza** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.

Se l'**Assicurato** non paga i premi o le rate di **Premio** successivi, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati alla **Società** od al Broker od all'Agente a cui la **Polizza** è assegnata.

Art. 4. CESSIONE E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La presente **Assicurazione** e tutti i diritti da essa derivanti e/o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto della **Società**.

Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto alla **Società** qualunque aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla **Società** potranno comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la cessazione dell'**Assicurazione** (art. 1898 C.C.).

Qualora l'aggravamento di rischio comportasse un **Premio** addizionale o la modifica delle condizioni in corso, la **Società** potrà comunicarlo al **Contraente/Assicurato** e, qualora il **Contraente/Assicurato** non accettasse quanto proposto dalla **Società**, quest'ultima potrà recedere dall'**Assicurazione** con preavviso di 30 giorni.

Qualora, nelle more della comunicazione e del perfezionamento del recesso si verificasse un **Sinistro**, si applicherà l'art. 1898 C.C. ultimo comma.

Art. 6. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la **Società** è tenuta a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successivi alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO

In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso scritto alla **Società** entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

La denuncia del **Sinistro** deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del **Sinistro**.

L'**Assicurato** deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **Sinistro**.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** (art. 1915 C.C.).

Art. 8. DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di **Indennizzo**, la **Società** ed il **Contraente** possono recedere dall'**Assicurazione** dando un preavviso scritto di 30 giorni. In tal caso, la **Società**, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di **Premio** al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9. RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta inviata da una parte **Contraente** all'altra mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'**Assicurazione**, quest'ultima è rinnovata per un anno.

Art. 10. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

Art. 11. FORO COMPETENTE

Le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del C.P.C. stabiliscono espressamente che per ogni controversia nascente dall'interpretazione od esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Milano.

Art. 12. TRADE SANCTIONS / OFAC

La **Società** non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun **Indennizzo** e/o **Risarcimento** né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente **Polizza** qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale **Indennizzo** e/o **Risarcimento** od il riconoscimento di tale beneficio esponesse la **Società** o la sua capogruppo/società controllante a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, o degli Stati Uniti d'America.

Art. 13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

La presente **Polizza** è soggetta ed è regolata dalla legge Italiana.

Art. 14. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La **Società** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico della **Società** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite tra **Società** ed **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse (art. 1917 C.C., III comma).

La **Società** non riconosce spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Qualora la **Società** non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo comma del presente articolo, la stessa avrà, in ogni caso, facoltà di raccomandare per iscritto che l'**Assicurato** transiga la **Richiesta di Risarcimento** secondo l'importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, instaurato od instaurando.

In caso di disaccordo fra l'**Assicurato** e la **Società** sulla gestione della vertenza del danno, l'**Assicurato** avrà facoltà di non transigere secondo l'importo raccomandato e di proseguire la vertenza sia sul piano giudiziale che stragiudiziale. In tal caso, ove all'esito della vertenza gli importi liquidati giudizialmente o extra-giudizialmente siano superiori all'importo raccomandato, la **Società** sarà obbligata ad indennizzare l'**Assicurato** nei limiti dell'importo raccomandato, escluse le spese di difesa ai sensi del secondo capoverso del presente articolo; qualora, viceversa, l'**Assicurato** risultasse vincitore della vertenza, la **Società** rimborserà all'**Assicurato** le spese legali da questi sostenute.

Il **Contraente**/l'**Assicurato**, pena la non operatività dell'**Assicurazione**, non dovrà mai ammettere alcuna responsabilità e/o risarcire e/o transare alcuna **Richiesta di Risarcimento** senza il consenso scritto della **Società**.

Art. 15. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (CLAIMS MADE)

L'**Assicurazione** vale per le **Richieste di Risarcimento** presentate per la prima volta all'**Assicurato** e da questi denunciate alla **Società** durante il **Periodo di Assicurazione**, o il **Periodo di garanzia postuma** qualora operante, purché relative ad **Attività assicurata** svolta dopo la **Data di retroattività** indicata nella scheda di **Polizza**.

Restano pertanto escluse, in assenza di operatività del **Periodo di garanzia postuma**, le **Richieste di Risarcimento** pervenute per qualsiasi motivo successivamente alla cessazione del **Periodo di Assicurazione** anche se l'**Attività assicurata** è stata posta in essere durante il **Periodo di Assicurazione**.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 16. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per **Danni patrimoniali** involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, derivanti da **Richieste di Risarcimento** nell'esercizio dell'**Attività assicurata**, purché svolta nei termini delle leggi e regolamenti che la disciplinano.

L'**Assicurazione** comprende la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** da atto anche doloso dei suoi **Dipendenti** e delle persone delle quali deve rispondere.

L'**Assicurazione** è inoltre estesa alla responsabilità civile derivante da:

- a) violazione involontaria delle norme sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche, a condizione che l'**Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni previste dalla legislazione vigente;
- b) perdita, distruzione o deterioramento involontari di **Documenti**;
- c) diffamazione involontaria;
- d) sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai clienti dell'**Assicurato** per errori imputabili all'**Assicurato** stesso;
- e) involontaria violazione di **Proprietà Intellettuale**, compreso il **Cyber-squatting**.

A parziale deroga del disposto dell'art. 1900, comma 1, c.c. la copertura è estesa alla colpa grave dell'**Assicurato**.

Art. 17. ESTENSIONI

17.1 Danni predeterminati contrattualmente (Liquidated damages):

La **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per **Danni predeterminati contrattualmente (Liquidated damages)** per ritardi dovuti a errori e/o omissioni dell'**Assicurato** a condizione che i **Danni predeterminati contrattualmente (Liquidated damages)** al momento della stipula del contratto:

- (i) rappresentino una misura equa e commisurata dei **Danni patrimoniali** subiti dai clienti dell'**Assicurato**,
- (ii) non superino il valore del contratto stesso.

17.2 Copertura Assicurativa per le nuove Società Controllate:

- a) la copertura assicurativa è estesa automaticamente alle società che dovessero diventare **Società Controllate** durante il **Periodo di Assicurazione** a condizione che:
 - (i) la **Società Controllata** svolga le medesime **Attività Assicurate** oggetto della presente **Polizza**;
 - (ii) il valore della produzione (fatturato) delle **Società Controllate** sia inferiore o uguale al 20% del valore della produzione (fatturato) della **Contraente**;
 - (iii) la **Società Controllata** non abbia sede in USA, Canada o Paesi la cui legislazione preveda l'emissione di una Polizza locale.
- b) Qualora la **Società Controllata** non dovesse rientrare nei parametri sopra indicati alla lettera a), la **Contraente** potrà chiedere all'**Assicuratore** l'estensione della copertura assicurativa alla nuova **Società Controllata** fornendo le informazioni che da quest'ultimo verranno richieste. E' fatto salvo il diritto dell'**Assicuratore** di prestare questa estensione di garanzia modificando il premio, i termini e le condizioni della presente **Polizza**.
La presente estensione si applica solo alle **Richieste di Risarcimento** notificate nei confronti della nuova **Società Controllata** derivanti da **Attività Assicurate** svolte dopo la sua data di acquisizione.

17.3 Spese di comparizione avanti ad un Tribunale:

La **Società** rimborserà le spese legali ed i costi sostenuti dall'**Assicurato** per:

- a) la comparizione dell'**Assicurato** avanti ad un Tribunale in qualità di testimone in relazione ad una **Richiesta di**

Risarcimento coperta dalla presente **Polizza**. La presente garanzia opera entro i seguenti **Sottolimiti**:

- (i) per qualunque amministratore, dirigente e/o responsabile: € 500 al giorno;
- (ii) per qualunque **Dipendente**: € 250 al giorno;
con un **Sottolimito** aggregato di € 50.000 per **Periodo di Assicurazione**.
La presente garanzia è prestata senza l'applicazione di alcuna **Franchigia**.
- b) la partecipazione alle udienze di un giudizio a condizione che:
 - (i) tali spese legali e costi siano stati sostenuti con il preventivo consenso scritto della **Società**, e
 - (ii) l'oggetto dell'udienza riguardi circostanze denunciate alla **Società** per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione** che potrebbero trasformarsi in una **Richiesta di Risarcimento** coperta dalla presente **Polizza**.
La presente garanzia è prestata con un **Sottolimito** aggregato di € 50.000 per l'intero **Periodo di Assicurazione** e senza applicazione di alcuna **Franchigia**.

17.4 Spese di salvataggio, di gestione di una crisi e per il ritiro o la modifica di contenuti:

La **Società** rimborserà le spese sostenute dall'**Assicurato** per evitare o diminuire i **Danni** che deriverebbero da una **Richiesta di Risarcimento** avanzata da terzi per le **Attività Assicurate** dalla presente **Polizza** (art. 1914 c.c.) a condizione che:

- a) tali spese siano sostenute con il consenso scritto della **Società** e l'importo di tali spese sia supportato da fatture o altra documentazione equivalente,
- b) tali spese non includano eventuali costi interni o spese fisse, salari, stipendi, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'**Assicurato**,
- c) l'**Assicurato** dimostri che tali spese siano inferiori al potenziale **Danno patrimoniale** derivante dalla relativa **Richiesta di Risarcimento**.

Tali spese comprendono anche:

- (i) le spese legali e gli onorari di periti e/o consulenti,
- (ii) le spese per il ritiro o la modifica di qualsiasi materiale audiovisivo o cartaceo.

17.5 Spese per il ripristino della reputazione:

La **Società** rimborserà le spese sostenute dall'**Assicurato** per servizi di pubbliche relazioni volti a diminuire i **Danni** alla reputazione dell'**Assicurato** derivanti dal fatto che una **Richiesta di Risarcimento** coperta dalla presente **Polizza** sia stata resa pubblica o divulgata attraverso qualsiasi mezzo d'informazione accessibile al pubblico a condizione che:

- a) tali spese siano sostenute con il consenso scritto della **Società**, e
- b) l'importo di tali spese sia supportato da fatture o altra documentazione equivalente.

17.6 Compensi (Outstanding fees):

Qualora durante il **Periodo di Assicurazione** un cliente dovesse minacciare di avanzare una **Richiesta di Risarcimento** per un **Danno patrimoniale** d'importo superiore ai **Compensi** e questa situazione fosse notificata alla **Società**, la **Società** potrà pagare all'**Assicurato** i **Compensi** laddove a sua discrezione ritenesse che in questo modo l'**Assicurato** eviterebbe una formale **Richiesta di Risarcimento** per **Danni patrimoniali** coperti dalla presente **Polizza** per un importo superiore.

Qualora la **Società** avesse pagato quanto sopra e dovesse comunque essere avanzata una **Richiesta di Risarcimento** per **Danni patrimoniali** nei confronti dell'**Assicurato**, allora:

- a) quanto già pagato in virtù della presente garanzia sarà decurtato da quanto la **Società** fosse eventualmente obbligata a pagare in forza della presente **Assicurazione**, e
- b) nel caso in cui l'**Assicurato** avesse recuperato il pagamento dei **Compensi**, allora l'importo pagato dalla **Società** dovrà esserle rimborsato al netto dei costi sostenuti dall'**Assicurato** per recuperare i **Compensi**.

La presente garanzia è prestata con un **Sottolimito** di € 100.000 in aggregato per l'intero **Periodo di Assicurazione** e senza applicazione di alcuna **Franchigia**.

17.7 Spese di tutela dei diritti di Proprietà intellettuale dell'Assicurato:

La **Società** rimborserà le spese legali ed i costi sostenuti dall'**Assicurato**, con il preventivo consenso scritto della **Società**, per tutelare i propri diritti di **Proprietà intellettuale** laddove tali diritti appartengano all'**Assicurato** e la loro violazione sia avvenuta e denunciata per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione**.

La presente garanzia è prestata a condizione che l'**Assicurato** fornisca a proprie spese un parere tecnico da parte di un professionista esperto di **Proprietà intellettuale** che sostenga che l'**Assicurato** ha almeno il 60% di probabilità di vittoria nel giudizio.

La presente garanzia è prestata con un **Sottolimito** di € 100.000 in aggregato per l'intero **Periodo di Assicurazione** e senza applicazione di alcuna **Franchigia**.

17.8 Periodo di Garanzia Postuma:

Qualora alla scadenza del **Periodo di Assicurazione** la **Società** o la **Contraente** dovessero decidere di non rinnovare la presente **Assicurazione** per motivi diversi dal mancato pagamento del **Premio** e questa non fosse sostituita da un'altra analoga copertura assicurativa da chiunque prestata, l'**Assicurato** avrà il diritto di ottenere, dietro il pagamento di un premio aggiuntivo pari al 200% dell'ultimo **Premio** imponibile annuo, un **Periodo di Garanzia Postuma** di 36 mesi, decorrenti dalla data di cessazione del **Periodo di Assicurazione**, per denunciare alla **Società** le **Richieste di Risarcimento** in relazione ad **Attività Assicurate** prestate prima della data di scadenza del **Periodo di Assicurazione**.

Il **Massimale** per il **Periodo di Garanzia Postuma** corrisponde al **Massimale** rimasto a disposizione per l'ultimo **Periodo di Assicurazione** e non è in aggiunta ad esso. Una **Richiesta di Risarcimento** denunciata durante il **Periodo di Garanzia Postuma** verrà considerata come denunciata durante il **Periodo Assicurativo** immediatamente precedente al mancato rinnovo.

Per attivare il **Periodo Di Garanzia Postuma**, il **Contraente** dovrà, entro 30 giorni dalla data di scadenza del **Periodo Assicurativo**:

- a) comunicare per iscritto all'**Assicuratore** l'intenzione di attivare la garanzia; e
- b) pagare il premio supplementare; e
- c) inviare, qualora richiesto dall'**Assicuratore**, una dichiarazione firmata e datata di non conoscenza di fatti e/o circostanze che potrebbero dare origine a una **Richiesta di Risarcimento**.

La **Contraente** non avrà diritto ad alcun **Periodo di Garanzia Postuma** nel caso in cui:

- 1) sia stata notificata una **Richiesta di Risarcimento** o una **Circostanza**; o
- 2) si sia verificato uno degli eventi descritti all'Art. 25) "Cessazione del rapporto assicurativo"; o
- 3) si sia verificata la risoluzione o l'annullamento della presente **Polizza**; o
- 4) abbia ottenuto un'altra copertura assicurativa (nel qual caso, il **Periodo di Garanzia Postuma** eventualmente già attivato cesserà automaticamente al momento dell'efficacia dell'altra copertura assicurativa).

Qualora si sia verificato il caso indicato al punto 1 che precede, l'**Assicuratore** potrà, a sua discrezione, prestare un **Periodo di Garanzia Postuma** di durata e alle condizioni che vorrà offrire.

Si precisa inoltre che la proposta della **Società** di rinnovare a condizioni e **Premio** diversi da quelli in scadenza non costituisce rifiuto a rinnovare e non dà diritto alla presente garanzia.

17.9 Costi per ritardi e disservizi

La **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare per **Danni patrimoniali** derivanti da **Richieste di Risarcimento** per ritardi nell'esecuzione o fornitura delle **Attività assicurate**, purché questi ritardi siano diretta conseguenza di errori od omissioni dell'**Assicurato**.

17.10 Joint Venture:

La **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare per **Danni patrimoniali** involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, derivanti da **Richieste di Risarcimento** per errori od omissioni commessi nell'ambito di un'associazione temporanea d'impresa (ATI) e/o **Joint Venture** nei limiti della quota di responsabilità imputabile al solo **Assicurato**.

17.11 Costi per Perdita di una persona chiave:

La **Società** rimborserà le spese sostenute dall'**Assicurato** per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale per limitare o prevenire conseguenze o pubblicità negative in relazione alle **Attività assicurate** che sono diretta conseguenza della **Perdita di una persona chiave**.

Art. 18. ESCLUSIONI

L'**Assicurazione** non opera per le **Richieste di Risarcimento**:

- a) per atti dolosi, esclusi quelli dei **Dipendenti** e delle persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere, o fraudolenti, o comunque posti deliberatamente in essere dall'**Assicurato**;
- b) **Richieste di Risarcimento** per danni da attività professionale diversa da quelle descritte nella Scheda di Polizza;
- c) circostanze che sono state notificate o che avrebbero dovuto essere notificate sulla base di un'altra polizza o certificato di assicurazione in vigore prima della stipula della presente **Assicurazione**;
- d) per qualunque effettiva o presunta violazione di normative in materia fiscale, anti-trust, limitazione del commercio, concorrenza sleale, pratiche d'affari sleali, false e/o ingannevoli, violazione di leggi o regolamenti posti a tutela dei consumatori, pubblicità falsa ed ingannevole;
- e) per **Danni a cose** sia diretti che indiretti e **Danni a persone**, sia diretti che indiretti;
- f) relative ad attività ed incarichi in qualità di Amministratore Delegato, Consigliere di Amministrazione, Membro di un Collegio Sindacale, Consigliere di Sorveglianza, Revisore dei conti, Curatore fallimentare, Commissario giudiziale, Commissario liquidatore e Liquidatore di società, enti, *trust* od associazioni *profit* e *non-profit*, e più in generale le richieste di risarcimento per danni assicurati e/o assicurabili da una polizza *Directors & Officers* (Rc Amministratori);
- g) per qualsiasi:
 - (i) responsabilità od obbligazione volontariamente assunta dall'**Assicurato** e non direttamente derivanti dalla legge ad eccezione dei **Danni predeterminati contrattualmente (Liquidated damages)**,
 - (ii) garanzia (*warranty or guarantee*).
Tale esclusione non si applica qualora vi fosse stata una espressa previsione contrattuale di adottare una particolare diligenza professionale;
- h) avanzate da parte di persone e/o società:
 - (i) che controllano direttamente od indirettamente l'**Assicurato** così come previsto dall'art. 2359, comma I, punti 1), 2), 3), e comma II del codice civile o norme equivalenti,
 - (ii) di cui l'**Assicurato** ha od ha avuto, direttamente od indirettamente, il controllo così come previsto dall'art. 2359, comma I, punti 1), 2), 3), e comma II del codice civile o norme equivalenti;a meno che la **Richiesta di Risarcimento** origini da un soggetto terzo diverso dall'**Assicurato**.
- i) derivanti da **Circostanze** note alla data di inizio della decorrenza del **Periodo di Assicurazione** o che l'**Assicurato** avrebbe dovuto denunciare a precedenti Assicuratori;
- j) per l'effettiva o presunta, inaccurata, inadeguata od incompleta descrizione dei costi di beni, prodotti o servizi, o derivanti dal mancato rispetto di costi o tempi promessi, prospettati, preventivati o contrattualizzati dall'**Assicurato**;
- k) per l'effettiva o presunta, inaccurata, inadeguata od incompleta descrizione dei tempi di esecuzione delle **Attività Assicurate** laddove l'**Assicurato** avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non li avrebbe potuti rispettare. Questa esclusione non si applica in merito all'estensione 18.9 – Costi per ritardi e disservizi;
- l) mancato o inadeguato funzionamento di sistemi informatici, di sistemi di telecomunicazione e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico, *firmware*, *hardware* o *software*, anche come conseguenza di virus informatico. La presente esclusione non si applica qualora si tratti di mancato o inadeguato funzionamento di sistemi informatici o software derivante da errori od omissioni professionali dell'**Assicurato** nello svolgimento dell'**Attività Professionale**;
- m) per qualsiasi effettivo o presunto guasto meccanico, elettrico o disservizio nelle comunicazioni - compreso il non funzionamento della rete internet - e/o interruzione di servizi energetici (gas e corrente) ed idrici, interruzione nell'erogazione di energia elettrica (*blackout*), sovratensione, calo di tensione o guasto meccanico;
- n) per qualsiasi effettiva o presunta violazione, divulgazione e/o uso di brevetti (patents) o segreti commerciali;

- o) derivanti da:
 - (i) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, atti ostili od operazioni di guerra anche in assenza di guerra dichiarata, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, agitazione popolare che assurga alle proporzioni di una sollevazione, colpo di stato od usurpazione di potere anche militare, o
 - (ii) **Terrorismo**.
- p) derivanti da:
 - (i) l'effettivo o presunto scarico, infiltrazione, dispersione, migrazione, rilascio, fuga, generazione, trasporto, stoccaggio, raccolta di **Sostanze inquinanti** in qualunque momento, inclusa qualunque richiesta, domanda od ordine nei confronti dell'**Assicurato** o di altri per condurre dei test, monitorare, ripulire, rimuovere, valutare o contrastare gli effetti di **Sostanze inquinanti**;
 - (ii) la lavorazione, l'estrazione, l'uso, la vendita, l'installazione, la rimozione, la distribuzione od esposizione all'amianto oltre che a materiali e prodotti contenenti amianto ovvero fibre e polvere di amianto;
- q) per qualunque costo di correzione, riproduzione, ristampa, richiamo, completamento, rifacimento e/o ripetizione di una prestazione professionale o qualunque costo di produzione o perdita di profitto;
- r) derivanti da trasmissione di **Malware**.

Nel caso in cui una o più delle predette esclusioni dovesse essere considerata invalida o inefficace, la restante parte rimarrà pienamente valida ed efficace.

Art. 19. PERSONE NON CONSIDERATE TERZE

Non sono considerati Terzi:

- a) le persone cui compete la qualifica di **Assicurato**;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** (se persona fisica), i dipendenti e/o le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere, i collaboratori dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con loro convivente;
- c) le società, gli enti e le persone giuridiche nelle quali l'**Assicurato** o le persone indicate al punto b) che precede rivestono la qualifica di azionista, socio, amministratore, o ne esercitano in qualunque modo un controllo.

Art. 20. EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

La presente **Assicurazione** è subordinata al possesso, da parte dell'**Assicurato** e dei soggetti della cui opera questi si avvale, dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie in forza delle norme in vigore per lo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'**Assicurazione** o delle attività ad essa strumentali, alle quali sono preposti i soggetti della cui opera l'**Assicurato** si avvale.

Salvo quanto diversamente previsto nella presente **Polizza**, il venir meno dei predetti requisiti ed autorizzazioni determina la risoluzione dell'**Assicurazione**.

Art. 21. LIMITI DI RISARCIMENTO

L'**Assicurazione** è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** indicato nella scheda di **Polizza**, che rappresenta la massima esposizione a carico della **Società** indipendentemente dal numero delle **Richieste di Risarcimento** denunciate durante il **Periodo di Assicurazione**.

Qualora fosse previsto un **Sottolimit** in relazione ad una specifica garanzia, unicamente per questa specifica garanzia l'**Assicurazione** è prestata fino alla concorrenza del **Sottolimit** indicato nella Scheda di **Polizza**, che rappresenta la massima esposizione a carico della **Società** indipendentemente dal numero delle **Richieste di Risarcimento** denunciate durante il **Periodo di Assicurazione**.

Qualora l'**Assicurazione** fosse prestata per una pluralità di soggetti **Assicurati**, il **Massimale** ed i **Sottolimiti**, ove previsti, indicati nella scheda di **Polizza**, rappresentano la massima esposizione a carico della **Società** anche nel caso di corresponsabilità di più **Assicurati** fra di loro.

Art. 22. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'**Assicurazione** vale per le **Richieste di Risarcimento** avanzate nell'ambito della Territorialità indicata nella scheda di **Polizza**.

Art. 23. VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, la **Società** risponderà per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei terzi corresponsabili solidali.

Art. 24. SURROGAZIONE

Nel caso in cui la **Società** effettuasse un pagamento in forza della presente **Polizza**, la **Società** sarà surrogata in tutti i diritti spettanti all'**Assicurato** e questo dovrà cooperare con la **Società** nel garantire i predetti diritti. L'**Assicurato** non dovrà fare alcunché per pregiudicare la possibilità della **Società** di esercitare i predetti diritti.

La **Società** si asterrà dall'esercitare i diritti di surrogazione nei confronti di un **Assicurato**.

Art. 25. CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Nel caso in cui il **Contraente** dovesse:

- a) fondersi con un altro soggetto giuridico,
- d) essere acquisita da terzi ai sensi dall'art. 2359, comma I, punti 1), 2), 3), e comma II del C.C.,
- e) entrare in liquidazione volontaria,
- f) entrare in una qualsiasi procedura concorsuale,

l'**Assicurazione** continua ad essere valida ed efficace fino alla scadenza del **Periodo di Assicurazione** per gli errori professionali commessi fino alla data di uno degli eventi descritti ai punti a), b), c) o d).

In caso di sospensione sanzionatoria o disciplinare dell'attività dell'**Assicurato**, l'**Assicurazione** resta sospesa. L'**Assicurazione** riprende ad avere efficacia dal momento della cessazione della sospensione sanzionatoria o disciplinare, purché sia in regola con il pagamento del **Premio**, fino alla scadenza del **Periodo di Assicurazione**.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il **Contraente** dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli delle Condizioni Generali di **Polizza**:

- Art. 01 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
- Art. 05 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
- Art. 07 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO
- Art. 08 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO
- Art. 09 RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 11 FORO COMPETENTE
- Art. 15 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (Polizza *claims made*)
- Art. 16 REGOLAZIONE DEL PREMIO
- Art. 18 ESCLUSIONI

Luogo e Data

Il Contraente/Assicurato

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta.

Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitemi all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti

Luogo e data:

Il Contraente
(Timbro e firma)